

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Considerato che la disciplina della difesa d'ufficio è stata riordinata con il D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, pubblicato su G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015 ed entrato in vigore il 20 febbraio 2015, che ha modificato l'art. 29 Disp. Att. c.p.p. e sostituito il comma 2 dell'art. 97 c.p.p.; visto il regolamento approvato dal C.N.F. nella seduta del 22 maggio 2015 e successive modifiche; vista la previsione di criteri e modalità di accesso ad un elenco unico nazionale mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica; vista la previsione che le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano trasmesse in via telematica al Consiglio dell'Ordine circondariale di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al CNF, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ritiene necessario adottare il seguente

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO

Art. 1. Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio

1. I difensori d'ufficio sono, a norma di legge, individuati sulla base dell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Sono inseriti nell'elenco unico nazionale gli avvocati iscritti all'Ordine di Milano che, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge, ne facciano richiesta e riportino parere favorevole del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Milano.

Art. 2. Liste circondariali

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano predispone e gestisce le liste dei difensori d'ufficio in cui sono inseriti gli avvocati iscritti all'Albo e già iscritti nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal CNF.

Art. 3. Commissione per la difesa d'ufficio

1. È costituita una Commissione permanente per la difesa d'ufficio composta da avvocati con comprovata esperienza penale indicati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Penale.

2. La Commissione rimane in carica per la durata del Consiglio stesso.
3. La Commissione esamina le domande di inserimento e quelle di permanenza nell'elenco unico nazionale e verifica l'idoneità della documentazione prodotta al fine dell'integrazione dei requisiti richiesti, rispettivamente, dal comma 1 *bis* e 1 *quater* dell'art. 29 Disp. Att. c.p.p.; redige il parere da inviare al CNF previa sottoposizione all'approvazione del Consiglio.
4. La Commissione, mediante suoi membri all'uopo delegati, contribuisce all'organizzazione del corso biennale di "*Tecnica e deontologia dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio*" predisposto da COA e Camera Penale e del corso per i difensori di ufficio per il Tribunale per i minorenni e partecipa agli eventuali colloqui informativi con i richiedenti l'inserimento e la permanenza nell'elenco unico nazionale e agli esami finali del corso biennale organizzato in unione con la Camera Penale. La commissione, in caso di superamento dell'esame, rilascia un attestato sul quale deve essere specificatamente precisato che il corso ha avuto durata biennale (24 mesi) e che i contenuti hanno rispettato gli argomenti previsti dal Regolamento e dal CNF.
5. La Commissione esamina le domande dei difensori di ufficio di riduzione del numero di udienze cui occorre partecipare per ottenere la permanenza nell'elenco e le domande di sospensione dall'inserimento nelle liste.

Art. 4. Elenco, inserimento e permanenza

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica unitamente alla dichiarazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *bis* disp. att. c.p.p..
2. La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al CNF, deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica unitamente alla dichiarazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al fine di consentire al COA di formulare il

parere richiesto.

Art. 5. Requisiti per l'inserimento

1. La domanda deve essere inoltrata al COA tramite piattaforma informatica e deve indicare ex artt. 1, 3 e 4 Reg. CNF in quale delle condizioni di cui all'art. 29 comma 1 bis – 1 ter disp. att. c.p.p. versi il richiedente.
2. Con riferimento al requisito di cui alla lett. a) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. il richiedente dovrà dichiarare di aver superato l'esame finale al corso biennale, della durata complessiva di 90 ore di "*Tecnica e deontologia dell'avvocato penalista per l'abilitazione alla difesa d'ufficio*" organizzato congiuntamente dal COA e dalla Camera Penale. Le modalità di partecipazione al corso, le condizioni per partecipare all'esame finale e la validità dell'attestato di frequenza sono regolamentate dagli artt. 2 e 3 del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio approvato dal CNF il 22 maggio 2015, e successive modifiche.
3. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. il richiedente dovrà dichiarare l'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi e, al fine di dimostrare di avere acquisito esperienza nella materia penale, produrre idonea dichiarazione che attesti la partecipazione nel medesimo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto *ex art. 97 comma 4 c.p.p.* e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere l'integrazione di tale dichiarazione con riferimento all'anno a cui si riferisce la domanda.

5. Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p., il richiedente dovrà dichiarare il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 247/12.
6. Il richiedente deve dichiarare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/12.

L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.
7. Una volta ricevuta la domanda con le dichiarazioni e prima di esprimere il parere, è facoltà del COA convocare il richiedente per un colloquio.
8. Entro trenta giorni dall'invio tramite piattaforma informatica delle dichiarazioni sopra indicate, il Consiglio dell'Ordine trasmette al CNF la domanda di inserimento nell'elenco e unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei cinque anni precedenti la domanda.
9. Avverso la decisione di rigetto della domanda di inserimento nell'elenco nazionale può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della delibera trimestrale di aggiornamento dell'elenco con ricorso da presentare al CNF secondo le forme e modalità di cui all'art. 8 del Regolamento del CNF.

Art. 6. Requisiti per la permanenza ex art. 29 comma 1 quater (D.L. 6/2015) ex art. 5 Reg. CNF.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'avvocato iscritto deve trasmettere all'Ordine tramite piattaforma informatica apposita domanda di permanenza nell'elenco nazionale unitamente alla dichiarazione atta a dimostrare i requisiti richiesti dal comma 1 *quater* dell'art. 29 disp.

att. c.p.p..

L'esercizio continuativo di attività nel settore penale è comprovato dalla partecipazione nel medesimo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) cui la domanda si riferisce, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto *ex art. 97* comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, ferma restando la facoltà del COA di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione (copia di verbale di udienza ovvero di attestazione appositamente rilasciata dal segretario di udienza) atta a dimostrare la partecipazione alle udienze di cui all'autocertificazione. L'autocertificazione è soggetta a quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio del 31 dicembre comporta la cancellazione d'ufficio ad opera del CNF dall'elenco unico nazionale.

La presentazione della documentazione richiesta dal COA volta a dimostrare la partecipazione di cui all'autocertificazione dovrà essere inoltrata al COA entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di omesso o tardivo inoltro di detta documentazione la domanda di permanenza verrà considerata incompleta e verrà trasmessa al CNF con parere negativo.

L'autocertificazione, nella parte riguardante l'attestazione relativa alla partecipazione alle udienze, dovrà specificatamente indicare:

- a) Il numero di ruolo del procedimento
- b) La data in cui si è svolta l'udienza
- c) L'attività svolta in udienza ed in particolare se vi è stata, anche alternativamente

- c.1) trattazione di questioni preliminari
- c.2) formulazione delle richieste di prova
- c.3) udienza dedicata all'istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale
- c.4) udienza di discussione
- d) l'autorità giudiziaria avanti la quale l'udienza si è svolta
- e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita
- f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 c. 1 c.p.p. o ex art. 97 c. 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).

Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

2. Il richiedente deve dichiarare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/12.

L'obbligo formativo si intende assolto allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

3. Il COA, vista la dichiarazione/documentazione, prima di esprimere il proprio parere, può convocare il richiedente per un colloquio.
4. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione/documentazione sopra indicata, il Consiglio dell'Ordine a mezzo di piattaforma informatica trasmette al CNF la domanda unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza nell'elenco e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
5. La cancellazione dall'elenco unico nazionale non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Art. 7. Il difensore d'ufficio del minore nei processi penali: condizioni per chiedere l'iscrizione e la permanenza nelle apposite liste

1. L'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio degli imputati e condannati minorenni richiede il possesso di specifica preparazione (art. 11 D.P.R. 22 settembre 1988 e art. 15 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272).
2. Si considera in possesso di specifica preparazione chi svolga non saltuariamente la professione forense in materia penale avanti alle autorità minorili o frequenti corsi di formazione o aggiornamento per avvocati attinenti il diritto minorile (art. 15 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272).
3. L'avvocato che chieda di essere inserito nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni dovrà produrre all'Ordine copia di verbali di udienza o attestazioni inerenti alla partecipazione quale difensore, anche come sostituto processuale, ad almeno cinque udienze (delle quali non più di due quale sostituto *ex art. 97 comma 4 c.p.p.*) avanti al Tribunale per i minorenni riferite all'anno in cui viene presentata la richiesta, escluse le udienze di mero rinvio e di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in alternativa, prova dell'avvenuta frequentazione del Corso di diritto penale minorile organizzato dall'Ordine degli Avvocati, o dallo stesso riconosciuto, *ex art. 15 c. 4 D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272.*

La frequentazione dell'apposito Corso di formazione ha validità di ventiquattro mesi dalla conclusione ai fini dell'iscrizione nelle Liste dei difensori d'ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni.

4. La richiesta di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i minorenni viene valutata dalla commissione che ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio e dovrà relazionare il Consiglio dell'Ordine ai fini della decisione.
5. Il difensore iscritto nelle liste dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i minorenni per chiedere la permanenza in dette liste, entro il 31 dicembre di ogni anno deve comprovare la

partecipazione nel medesimo anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre) cui la domanda si riferisce ad almeno due udienze avanti il Tribunale per i minorenni (escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari) delle quali non più di una quale sostituto *ex art. 97* comma 4 c.p.p., o in alternativa attestazione di partecipazione a uno o più corsi di aggiornamento in diritto minorile della durata complessiva di non meno di cinque ore.

Le due udienze potranno esser ricomprese nel novero delle dieci di cui all'art. 6 c. 1 del presente regolamento.

La partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante invio dei verbali d'udienza o dell'attestazione di partecipazione timbrata e vidimata dal cancelliere di udienza.

La mancata o incompleta presentazione della domanda entro il termine del 31 dicembre comporterà la cancellazione dalla lista dei difensori di ufficio avanti il Tribunale dei Minorenni.

6. L'avvocato cancellato per i motivi di cui all'ultimo capoverso del comma precedente, sussistendo i presupposti di cui al comma 3 del presente articolo, potrà chiedere in qualsiasi momento la nuova iscrizione alla lista di cui al medesimo comma.
7. Le domande d'iscrizione e di permanenza all'elenco delle difese d'ufficio davanti al Tribunale per i minorenni dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite email all'indirizzo dedicato difesa.minori@ordineavvocatimilano.it.

Art. 8. Aggiornamento professionale – Principio di competenza

1. In adempimento del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua, previsto dall'art. 15 del Codice deontologico forense e dall'art. 11 L. 247/12, l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale ha l'obbligo di curare la propria preparazione tecnica con specifico riferimento alla difesa in ambito penale.
2. Agli effetti di quanto sopra, gli iscritti all'elenco unico nazionale devono realizzare la propria formazione permanente mediante la partecipazione a corsi, seminari e ad ogni

iniziativa culturale giuridica e forense idonea ad accrescere le conoscenze in ambito penale.

Art. 9. Retribuzione del difensore di ufficio

1. Il difensore di ufficio ha diritto ad essere retribuito dal proprio assistito che di tale onere deve essere tempestivamente informato appena è intervenuta la nomina.
2. Il difensore deve informare il proprio assistito della possibilità di chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano i presupposti di legge.
3. La legge (artt. 116, 117 e 118 DPR 30/5/2002 n. 115) regola la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, al difensore di ufficio dell'imputato e del condannato irreperibile e al difensore del minore.

Art. 10. Doveri del difensore d'ufficio

1. Il difensore deve svolgere la propria attività con competenza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza con l'unico scopo di garantire l'effettività del diritto di difesa, a prescindere dalle condizioni e qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso professionale che possa derivare dall'attività prestata nella consapevolezza che l'istituto della difesa di ufficio è concreta realizzazione del ruolo sociale dell'Avvocatura.
2. L'avvocato, quando nominato difensore di ufficio: **a)** ha l'obbligo di prestare patrocinio; **b)** non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla; **c)** qualora ricorra un giustificato motivo che impedisca lo svolgimento dell'ufficio l'incarico dovrà tempestivamente avanzare apposita istanza motivata all'Autorità giudiziaria procedente con cui chiede di essere sostituito dandone notizia al COA. Il COA potrà convocare il difensore per ogni approfondimento e chiarimento ritenuto necessario.
3. Il difensore deve, ove possibile, dare comunicazione all'assistito dell'incarico ricevuto, illustrando gli aspetti essenziali del procedimento, deve informarlo esplicitamente della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 49 CD) e deve informarlo che il difensore d'ufficio ha diritto di essere retribuito.

4. Il difensore cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. Egli deve pertanto immediatamente astenersi dal compiere ulteriore attività appena venuto a conoscenza dell'intervenuto incarico fiduciario.
5. Il difensore deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti.
6. Nel caso di intervenuta cancellazione dall'elenco nazionale, sia essa volontaria che d'ufficio, il difensore deve portare a compimento i mandati in precedenza ricevuti.

Art. 11. Impedimenti, sostituzioni e cancellazione

1. Ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, il difensore d'ufficio deve incaricare della difesa un collega che abbia una adeguata preparazione professionale in campo penale.
2. In caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedimentali ad altre autorità giudiziarie rispetto a quella originariamente procedente il difensore d'ufficio inizialmente nominato può chiedere di essere sostituito ex art. 97 comma 5 c.p.p.
3. Il difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., che sia sostituito ai sensi del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. perché assente all'incombente, può essere convocato dal COA cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché della mancata nomina di un sostituto processuale.

Il difensore d'ufficio può altresì essere convocato dal COA in caso di violazioni delle prescrizioni del regolamento e in caso di violazione dei doveri del difensore d'ufficio.

4. Gli iscritti che in caso di impedimento dovuto a gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero, cause di forza maggiore non siano in grado di comprovare la partecipazione alle udienze nella quantità prevista dal regolamento dovranno avanzare al COA richiesta motivata e

documentazione idonea a dimostrare l'impedimento al fine di ottenere la riduzione del numero delle udienze in misura proporzionale alla durata dell'impedimento.

5. In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del Mod. 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all'Ordine ex art. 29 L. 247/2012 il COA comunica il provvedimento al CNF per la sospensione dall'elenco nazionale, qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.
6. In caso di sospensione volontaria dall'esercizio della professione superiore al trimestre il COA venendo meno il requisito dell'esercizio continuativo dell'attività provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.
7. La mancata presentazione della domanda di permanenza e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre comporta la cancellazione d'ufficio. Il professionista cancellato d'ufficio dall'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine sarà cancellato ad opera del CNF dall'elenco nazionale.
8. Il difensore che sia stato cancellato dall'elenco, per aver riportato una sanzione superiore all'avvertimento, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento se non trascorsi almeno cinque anni dalla delibera di cancellazione e previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui agli art. 4 e 5 del presente regolamento.
9. La cancellazione delle liste e dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio non fa venir meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.
10. Il Consiglio dell'Ordine ricevuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, lo comunica al CNF che delibera l'immediata cancellazione dell'Elenco unico nazionale.
11. Nei casi di sospensione superiori ai dodici mesi per le cause di cui ai commi precedenti l'avvocato dovrà ripresentare istanza di iscrizione nell'elenco unico nazionale ex art. 4 e 5

del presente regolamento.

Art. 12. Violazioni al regolamento e sanzioni

1. La violazione delle prescrizioni del Regolamento, e in particolare la ingiustificata mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per il quale il difensore di ufficio era stato nominato, concorre all'espressione del parere del COA in merito alla permanenza nell'elenco e, ove ne sussistano i presupposti, è oggetto di segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina per quanto di competenza.
2. La verifica delle violazioni è effettuata a seguito di segnalazioni al COA da parte degli avvocati iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio ovvero da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Commissione nonché di chiunque abbia interesse al procedimento.
3. Il COA promuove la collaborazione degli uffici giudiziari affinché siano segnalati i casi di mancanze o di disservizi causati da inosservanze al presente Regolamento.

Art. 13. Normativa di riferimento

1. Quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato dal D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, vigente dal 20 febbraio 2015, dal Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015, e successive modifiche, in vigore dal 10 giugno 2015, dai criteri per la nomina dei difensori di ufficio di cui alla seduta amministrativa del CNF del 22 aprile 2016, e successive modifiche, dalle Linee guida nazionali interpretative, documenti pubblicati sul sito dell'Ordine e sul sito del CNF.

Art. 14. Ipotesi di deroga

1. In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegue la sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli avvocati: a) il requisito di cui all'art. 4, comma 1-bis nonché di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 6, comma 1 bis, è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere

partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.; b) il requisito di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anziché 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anziché 3; c) il requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, comma 3-bis, di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie. 2. Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentate nell'anno successivo a quello in cui l'emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Approvato dal COA di Milano nella seduta del 18 gennaio 2024.